

Sent. n. 1920 del 27 novembre 2007

(dep. il 29 gennaio 2008)

della Corte Cass., Sez. trib. - Pres. Saccucci, Rel. Scuffi

Imposte sui trasferimenti - Imposta di registro - Rinuncia all'eredità oltre

il termine di tre mesi - Tassabilità con imposta proporzionale di registro -

Esclusione

Massima - L'Amministrazione che sostenga la tardività di un atto di rinuncia all'eredità non può sottoporre a imposta proporzionale di registro il trasferimento (ipoteticamente) conseguente a tale rinuncia, dal momento che sostiene l'inefficacia dell'atto che avrebbe determinato il trasferimento imponibile (1).

Svolgimento del processo -Con avviso di liquidazione l'Ufficio del registro di Rimini intimava a L.A. il pagamento della imposta dovuta in dipendenza della successione di 1/3 degli immobili a seguito della morte del coniuge, A.S., deceduto il 10.2.1993.

Il 1 aprile 1993 i figli coeredi A.R. e P. concedevano in locazione alla madre un appartamento dell'asse ereditario già adibito a residenza coniugale.

Il 23 luglio 1993 L.A. rinunciava all'eredità e così pure facevano i figli il successivo 30 luglio.

Sulla base di codeste evenienze l'Ufficio riteneva che, rimanendo il coniuge nel possesso della casa di abitazione, era da considerare erede puro e semplice, qualità questa che non poteva venir meno a seguito della rinuncia tardiva dell'eredità che assumeva pertanto effetto traslativo come tale assoggettabile all'imposta proporzionale di registro.

Ris. n. 203/E-IV-8-225 del 15 luglio 1995

Dir. AA.GG. e cont. trib.

Registro - Atti civili - Rinuncia all'eredità - Imponibilità - Sussiste -

Art. 1 della Tariffa, Parte I, allegato A al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

Con l'esposto ... l'Avv. S. rilevava che l'ufficio del registro di

Rimini sarebbe incorso in un errore di tassazione ponendo in essere un comportamento illegittimo. In particolare l'Avv. S. lamentava il fatto che il suddetto ufficio del registro avesse assoggettato ad imposizione una rinuncia all'eredità nel presupposto che la "rinunziante" al momento dell'atto doveva in realtà considerarsi erede a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 485 del codice civile.

Tale articolo, infatti, statuisce che il chiamato all'eredità che sia, a qualsiasi titolo, nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.

Trascorso tale termine (che può essere prorogato, ma solo per altri tre mesi, tranne il caso di gravi circostanze) senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Così come è considerato erede colui che, pur avendo ultimato, nei termini di cui sopra, l'inventario, non abbia, nei successivi 40 giorni, deliberato se accettare o rinunciare all'eredità.

Dunque, nella suddetta fattispecie, l'art. 485 del codice civile prospetta un'ipotesi di cosiddetta

Proponeva ricorso L.A. la quale sosteneva - contro la tesi dell'Amministrazione - che il diritto di continuare ad abitare la casa coniugale non poteva far presumere l'accettazione dell'eredità in capo al superstite tanto è che vi aveva poi espressamente rinunciato.

Il ricorso veniva accolto dalla Commissione tributaria di 1° grado di Rimini la cui decisione veniva confermata dalla Commissione regionale di Bologna.

Ricorre per la cassazione della sentenza l'Amministrazione finanziaria lamentando - con unico mezzo - violazione degli artt. 485 e 2697 c.c. posto che la situazione di possesso a qualsiasi titolo dei beni ereditari - esigente una mera relazione materiale del chiamato con la cosa - faceva presumere l'accettazione dell'eredità se nel termine prescritto non vi aveva rinunciato di tal che una successiva rinuncia veniva a costituire atto di disposizione di beni ormai acquisiti al suo patrimonio.

Motivi della decisione - L'assunto dell'Amministrazione secondo il quale la rinuncia all'eredità effettuata tardivamente dal coniuge superstite che risiedendo nella casa coniugale, si trovi nel possesso dei beni ereditari comporterebbe ope legis l'acquisizione della qualità di erede con conseguente effetto traslativo dell'atto abdicativo sottoponibile ad imposta proporzionale di registro non può essere condiviso per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, essendo circostanza incontestata che l'abitazione familiare era di proprietà del

"accettazione presunta", anche se il termine è forse improprio perché in realtà l'acquisto dell'eredità non si ricollega ad una presunzione della volontà di accettare bensì ad una fattispecie legale tipica, automaticamente sufficiente a determinare l'effetto previsto dal legislatore.

Ciò che importa è, in ogni caso, che, scaduti i termini di cui all'art. 485 citato, il chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni ereditari è considerato erede a tutti gli effetti per cui i successivi atti di disposizione di tali beni, compresa la rinuncia, andranno assoggettati a tassazione secondo l'[art. 1](#) della Tariffa, Parte I, allegato A al D.P.R. n. 131/1986.

Infatti, la rinuncia all'eredità soggetta ad imposta di registro in misura fissa è solo quella fatta dal chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, e ciò per l'ovvio motivo che il diritto non è ancora entrato nella sua sfera giuridica.

Vedi in questo senso la risoluzione ministeriale [n. 250734](#) del 12 agosto 1978.

Alla luce di quanto sopra, l'operato dell'ufficio del registro di Rimini, che ha sottoposto a tassazione proporzionale un atto impropriamente qualificato di rinuncia all'eredità, appare pienamente legittimo.

de cuius, discende che la moglie con l'apertura della successione è divenuta titolare del diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare a sensi del combinato disposto degli artt. 540 e 1022 c.c.: quindi non a titolo successorio - derivativo bensì a diverso titolo costitutivo - fondato sulla qualità di coniuge - che ha vita del tutto autonoma e prescinde dai diritti successori.

Quale che sia la relazione materiale con la cosa e la consapevolezza della sua provenienza il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che lo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire essendo tale diritto acquisito - semmai - in forza di legato ex lege. Secondariamente, quand'anche la rinuncia all'eredità fosse da ritenersi tardiva per mancato rispetto del termine trimestrale previsto dall'art. 485 c.p.c. la qualità di erede così assunta sarebbe comunque improduttiva di effetto traslativo della proprietà.

Se infatti la rinuncia all'eredità è inefficace come tale in quanto intervenuta dopo l'acquisto della qualità di erede puro e semplice in capo alla contribuente, non si vede dove vadano rinvenute le condizioni per l'applicazione dell'aliquota proporzionale di registro in quanto il trasferimento del bene può conseguire unicamente ad un valido atto di rinuncia con effetti traslativi nella specie insussistente attesa - come si è visto - la sua ineffica-

<p>cia.</p> <p>Il ricorso va dunque rigettato mentre la particolarità della fattispecie induce alla compensazione delle spese.</p> <p>P.Q.M. - La Suprema Corte</p> <p>Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.</p>	
<p>Note:</p> <p><u>(1)</u> In termini, sembrerebbe la decisione <u>n. 216</u> del 4 marzo 1996 della Comm. trib. I grado di Rimini secondo cui l'atto, con il quale l'erede in possesso dei beni ereditari, rinuncia all'eredità oltre il termine di tre mesi, non costituisce negozio traslativo, ma rinuncia semplice all'eredità e, come tale, assoggettabile all'imposta di registro nella misura fissa</p>	